



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE
(TESTO MODIFICATO)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2022

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- 1 Oggetto
- 2 Definizioni
- 3 Finalità
- 4 Diretta visualizzazione delle immagini
- 5 Trattamento dei dati personali
- 6 Caratteristiche tecniche dell'impianto

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 7 Informativa
- 8 Responsabile
- 9 Funzioni del responsabile
- 10 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- 11 Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- 12 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- 14 Modalità da adottare per i dati videoripresi
- 15 Obbligo degli operatori
- 16 Informazioni rese al momento della raccolta
- 17 Diritti dell'interessato
- 18 Sicurezza dei dati
- 19 Cessazione del trattamento dei dati
- 20 Limiti alla utilizzazione di dati personali
- 21 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- 22 Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

- 23 Tutela
- 24 Modifiche regolamentari

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- 25 Provvedimenti attuativi
- 26 Tutela dei dati personali
- 27 Pubblicità del regolamento
- 28 Rinvio dinamico
- 29 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di San Pietro Mosezzo.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al

trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante:

“Codice in materia di protezione dei dati personali“ e successive modificazioni;

- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;

- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori“, ed in particolare dall'art. 6;

- “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o

associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

d) per "titolare", l'Ente Comune di San Pietro Mosezzo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "referente videosorveglianza interno", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "addetto/autorizzato al trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal referente videosorveglianza interno;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di San Pietro Mosezzo - Ufficio di Polizia Locale situato in ufficio del Palazzo Comunale non accessibile al pubblico e a disposizione della stessa Polizia Locale nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nel locale all'uso adibito sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Possono altresì essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

4. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

5. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e/o penali
- f) al monitoraggio del traffico;
- g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche per rifiuti di ogni genere;
- i) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Pietro Mosezzo, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

3. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dall'Ufficio Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nel precedente comma 4 lettere f) g) h) i) del presente regolamento.

4. Gli impianti di videosorveglianza in quanto tali non possono essere utilizzati per l'irrogazione diretta di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

5. L'utilizzo di dispositivi elettronici (es. autovelox, t-red semaforici e simili) per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

6. Ai sensi dell'art. 4 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno neppure essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

8. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposta all'esame preventivo del Garante della privacy, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipologia di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.

9. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

10. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi e finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel Comune di San Pietro Mosezzo:

a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b) consentono unicamente riprese video ed in nessun caso riprese audio;

2. La scelta della tipologia e dell'ubicazione delle telecamere nell'ambito del territorio comunale è stata fatta dall'Amministrazione Comunale, al fine prioritario di tutelare la sicurezza urbana, gli immobili di proprietà comunale, la vivibilità degli spazi pubblici che costituiscono punto di ritrovo e di aggregazione quali piazze, giardini ed aree del centro abitato.

3. Le telecamere sono digitali di tipologia IP, fisse e non brandeggiabili con limitazione dell'angolo di visuale.

Le telecamere IP sono collegate direttamente a server posizionati uno all'interno del Palazzo Comunale in apposito locale chiuso tramite ponti radio, attraverso un'infrastruttura studiata per mappare il più possibile l'abitato.

4. Presso il palazzo comunale, in apposito locale non accessibile al pubblico, è posizionato il monitor utilizzato per la gestione e visione delle immagini riprese dalle telecamere. I dati sono accessibili dal responsabile del servizio Polizia Locale che ha le chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software.

I dati registrati sono estrapolabili via Usb con pen drive o con Hdd portatile.

Il sistema di videosorveglianza potrà constare in futuro anche di ulteriori telecamere e di più moderne tecnologie, che verranno comunque sempre installate nel rispetto delle finalità per cui il sistema è realizzato e dei principi generali in materia di privacy.

5. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute

nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 1 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive)
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

Art. 8 – Referente videosorveglianza interno

1. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in San Pietro Mosezzo presso l'Ufficio della Polizia Locale, è individuato quale Referente videosorveglianza interna in relazione al trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Referente videosorveglianza interno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Referente videosorveglianza interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Referente videosorveglianza interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli Addetti/autorizzati al trattamento del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il Referente videosorveglianza interno custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 9 – Funzioni del Referente videosorveglianza interno

Il Referente videosorveglianza interno, in relazione al trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 (G.D.P.R.);
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso,

in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;

- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 – Nomina degli Addetti/Autorizzati al trattamento e gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Referente videosorveglianza interno designa e nomina gli addetti/autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. Gli addetti/autorizzati al trattamento andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli addetti/autorizzati al trattamento saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli addetti/autorizzati al trattamento, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Referente videosorveglianza interno e agli addetti/autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti.

2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione/registrazione ubicata presso il Palazzo Comunale e saranno visionabili e scaricabili utilizzando il pc sito nel medesimo locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e scaricate direttamente sul pc o su idoneo supporto.
5. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

6. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Referente videosorveglianza interno e dagli addetti/autorizzati al trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'idoneo locale posto all'interno della Sede Comunale, in disponibilità della Polizia Locale .

4.bis La cancellazione, decorso il termine previsto, deve essere automatizzata, ad opera del software di gestione dell'impianto.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Referente Videosorveglianza interno ed agli addetti/incaricati al trattamento dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune di San Pietro Mosezzo, ed alla ditta fornitrice dell'impianto, o affidataria della manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Servizio Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 15 – Obblighi degli operatori

1. Ove sia consentito dalla tipologia di telecamera, l'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di San Pietro Mosezzo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, provvede ad affiggere un'adequata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la

seguinte dicitura: “Comune di San Pietro Mosezzo - Area videosorvegliata” secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di San Pietro Mosezzo, nella persona del Referente interno videosorveglianza, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 17 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al DPO (Responsabile della Protezione dei dati) dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente ovvero al

Responsabile del Servizio Polizia Locale in qualità di funzionario incaricato.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il DPO dell'Ente ovvero il Responsabile del Servizio Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2) Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

3) A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini.

Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;

- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

4) Il Titolare del trattamento vigila sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvede altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli

obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 20 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Dgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 21 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 22 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Pietro Mosezzo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 23 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 24 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25- Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 26 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 27 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

Art. 28 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraccitata.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. In conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento integra e sostituisce il precedente Regolamento, approvato con Del. C.C. n. 36 del 30.11.202.